

Deliberazione 22 ottobre 2008 – ARG/gas 155/08

Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 ottobre 2008

Visti:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: dlgs n. 164/00);
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante "Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura" e i relativi allegati (di seguito: dlgs n. 22/07), nonché le pertinenti norme europee armonizzate alla medesima direttiva 2004/22/CE;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" (di seguito: dlgs n. 115/08);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2002, n. 130/02 (di seguito: deliberazione n. 130/02), e la relazione tecnica alla medesima deliberazione;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 139/03 (di seguito: deliberazione n. 139/03);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06), e l'allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione n. 11/07), e l'Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2007, n. 169/07 (di seguito: deliberazione n. 169/07);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 225/07 (di seguito: deliberazione n. 225/07);

- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2007, n. 235/07 (di seguito: deliberazione n. 235/07);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07) e l’Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 8 gennaio 2008, GOP 1/08 (di seguito: deliberazione GOP 1/08);
- deliberazione dell’Autorità 4 febbraio 2008, ARG/gas 9/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 9/08);
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2008, GOP 9/08 (di seguito: deliberazione GOP 9/08);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08;
- la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 128/08);
- la segnalazione dell’Autorità al Parlamento e al Governo in tema di misura del gas nelle attività di distribuzione e fornitura ai clienti finali dell’11 marzo 2008, PAS 1/08 (di seguito: segnalazione al Parlamento e al Governo PAS 1/08);
- la norma UNI/TS 11291 “Sistemi di misurazione del gas – Dispositivi di misurazione del gas su base oraria”, Parti 1, 2 e 3, del luglio 2008 (di seguito: norma UNI/TS 11291);
- il documento per la consultazione 26 maggio 2005 “Estensione della misura del gas su base oraria ai clienti finali con consumi di gas superiori ai duecentomila metri cubi annui e ai punti di consegna delle reti di distribuzione” (di seguito: documento per la consultazione 26 maggio 2005) e le successive osservazioni pervenute all’Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;
- il documento per la consultazione 26 luglio 2006 “Proposte per la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per l’utenza di bassa tensione”, Atto n. 23/06 (di seguito: documento per la consultazione 26 luglio 2006), e le successive osservazioni pervenute all’Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;
- il documento per la consultazione 9 luglio 2007 “Telemisura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale”, Atto n. 27/07 (di seguito: documento per la consultazione 9 luglio 2007), e le successive osservazioni pervenute all’Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;
- il documento per la consultazione 27 febbraio 2008 “Tariffe per l’attività di distribuzione e misura del gas naturale per il terzo periodo di regolazione”, DCO 4/08 (di seguito: documento per la consultazione 27 febbraio 2008), e le successive osservazioni pervenute all’Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;
- il documento per la consultazione 3 giugno 2008 “Telelettura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale e telegestione dei misuratori del gas”, DCO 16/08 (di seguito: documento per la consultazione 3 giugno 2008), e le successive osservazioni pervenute all’Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;
- il documento per la consultazione 18 giugno 2008 “Tariffe per l’attività di distribuzione e misura del gas naturale per il terzo periodo di regolazione -

Orientamenti finali”, DCO 20/08 (di seguito: documento per la consultazione 18 giugno 2008); e le successive osservazioni pervenute all’Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;

- il documento per la consultazione 22 settembre 2008 “Testo integrato della regolazione delle tariffe per l’attività di distribuzione e misura del gas per il terzo periodo di regolazione”, DCO 30/08 (di seguito: documento per la consultazione 22 settembre 2008), e le successive osservazioni pervenute all’Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;
- la determinazione dell’Autorità 27 novembre 2007, n. 71/2007 (di seguito determinazione n. 71/07);
- la richiesta di informazioni sui gruppi di misura del gas effettuata dagli Uffici dell’Autorità nel primo semestre del 2008 alle imprese di distribuzione del gas di maggiori dimensioni;
- il documento ERGEG (European Regulators’ Group for Electricity and Gas) “Smart metering with a focus on electricity regulation” (di seguito: documento Ergeg sullo smart metering).

Considerato che:

- l’articolo 13 della direttiva 2006/32/CE prevede che:
 - “Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento e acqua calda per uso domestico, ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso”;
 - “Gli Stati membri provvedono affinché, laddove opportuno, le fatture emesse dai distributori di energia, dai gestori del sistema di distribuzione e dalle società di vendita di energia al dettaglio si basino sul consumo effettivo di energia, e si presentino in modo chiaro e comprensibile. Insieme alla fattura sono fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo, sono emesse con una frequenza tale da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico”;
- il dlgs n. 115/08 che ha recepito la direttiva europea 2006/32/CE, all’articolo 17, comma 1, lettera c), ne ha rafforzato le disposizioni relative all’informazione al cliente finale circa i propri consumi, stabilendo che “le imprese di distribuzione (*omissis*) provvedono ad individuare modalità che permettano ai clienti finali di verificare in modo semplice, chiaro e comprensibile le letture dei propri contatori, sia attraverso appositi display da apporre in posizioni facilmente raggiungibili e visibili, sia attraverso la fruizione dei medesimi dati attraverso ulteriori strumenti informatici o elettronici già presenti presso il cliente finale”;
- il dlgs n. 22/07 che ha recepito la direttiva europea 2004/22/CE prevede l’applicazione dei requisiti essenziali e dei requisiti specifici ai gruppi di misura del gas destinati ad uso residenziale, commerciale e industria leggera, in particolare:
 - l’idoneità (punto 7 dell’allegato I al dlgs n. 22/07);
 - la protezione dall’alterazione (punto 8 dell’allegato I al dlgs n. 22/07);
 - l’indicazione del risultato (punto 10 dell’allegato I al dlgs n. 22/07);

- lo stesso dlgs n. 22/07 ai punti 7 e 8 dell'allegato I:
 - distingue il software metrologico dal software ad esso collegato; per il software metrologico evidenzia i criteri per la sua identificazione, tenuta in sicurezza e protezione da alterazioni accidentali o intenzionali;
 - ammette che lo strumento di misura possa essere collegato ad un altro dispositivo purchè le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non vengano influenzate in modo inammissibile dal dispositivo remoto che comunica con lo strumento di misura;
 - ammette che i dati di misurazione possano essere trasmessi a distanza, purchè adeguatamente protetti da alterazioni accidentali o intenzionali.

Considerato che:

- il dlgs n. 164/00 ha introdotto la misura del gas su base oraria per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 standard metri cubi con decorrenza 1° luglio 2002, prevedendo la facoltà per l'Autorità di prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e di estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti;
- con le deliberazioni n. 130/02 e 139/03 la misura del gas su base oraria è stata differita al 1° gennaio 2005 per i clienti finali con consumo annuo superiore a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi;
- nella relazione tecnica alla deliberazione n. 130/02 l'Autorità ha asserito che “la disponibilità dei dati orari di misura del gas perderebbe gran parte del suo valore se non vi fosse nel contempo un metodo possibilmente standard ed efficiente di trasmissione di tali dati in centri di elaborazioni remoti”, suffragando il principio secondo il quale la misura su base oraria, per essere efficace, deve avvalersi anche della telelettura;
- nel documento per la consultazione 9 luglio 2007 l'Autorità ha asserito che la predisposizione dei gruppi di misura e dei sistemi preposti alla loro gestione remota alla registrazione e rilevazione della misura del gas su base temporale parametrizzabile, dunque anche oraria, è un prerequisito necessario ma non sufficiente al perseguimento degli obiettivi conseguibili con la diffusione della telelettura;
- l'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) ha pubblicato nel luglio 2008, predisposta dal Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG), la norma UNI/TS 11291, applicabile ai gruppi di misura del gas aventi portata massima non minore di 65 m³/h o comunque ove è richiesta la misura oraria.

Considerato che:

- con la deliberazione n. 292/06 l'Autorità ha introdotto:
 - direttive per l'installazione dei misuratori elettronici di energia elettrica, predisposti per la telegestione e caratterizzati da requisiti funzionali minimi, per i punti di prelievo di bassa tensione;
 - forme di penalità per il mancato raggiungimento degli obiettivi di installazione, circostanziate successivamente con la deliberazione n. 348/07;
- con la deliberazione n. 235/07 l'Autorità ha successivamente introdotto direttive per la messa in servizio dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione e per

l'introduzione di indicatori di prestazione e di grado di utilizzo dei sistemi di telegestione di cui al precedente alinea;

- nel piano triennale 2008-2010 adottato con la deliberazione GOP 1/08 l'Autorità ha indicato tra gli obiettivi operativi la promozione della diffusione di misuratori orari teleletti e telegestiti nelle reti di trasmissione/trasporto e distribuzione nei settori dell'energia elettrica e del gas.

Considerato che:

- il documento ERGEG sullo smart metering, che si riferisce principalmente al settore elettrico, ma i cui principi e raccomandazioni sono estendibili anche al settore gas, raccomanda alle autorità di regolazione nazionali l'effettuazione di analisi costi-benefici, soprattutto per implementazioni su larga scala, l'adozione di requisiti funzionali minimi e l'utilizzo di standard di comunicazione, anche nell'interfacciamento con display remoti e sistemi di automazioni della casa e dell'edificio.

Considerato che:

- con il documento per la consultazione 26 luglio 2006 l'Autorità ha preannunciato iniziative mirate alla diffusione di nuovi misuratori idonei per i clienti finali delle reti di distribuzione del gas;
- con la deliberazione n. 169/07 è stato avviato un procedimento per la definizione della regolazione funzionale-prestazionale e dell'assetto del servizio di misura nella distribuzione gas e per l'introduzione di sistemi di telelettura per la rilevazione dei consumi dei clienti finali;
- con il documento per la consultazione 9 luglio 2007 l'Autorità ha indicato gli obiettivi conseguibili con la diffusione della telelettura dei gruppi di misura del gas:
 - la definizione tempestiva di bilanci commerciali giornalieri attendibili di ciascun utente della rete di trasporto;
 - lo sviluppo del mercato regolamentato delle capacità e del gas;
 - la promozione della concorrenza, a vantaggio degli operatori più efficienti;
 - l'emissione di fatture basate su prelievi effettivi;
 - la riduzione dei costi operativi;
 - la promozione di opportunità di servizi o iniziative per il miglioramento della qualità del servizio;
- le osservazioni pervenute al documento per la consultazione 9 luglio 2007 hanno condiviso gli obiettivi indicati dall'Autorità e hanno messo in evidenza che la diffusione della telelettura permetterebbe il conseguimento di ulteriori obiettivi e benefici;
- con il documento per la consultazione 9 luglio 2007 l'Autorità ha formulato proposte iniziali, funzionali al perseguimento degli obiettivi dichiarati, in materia di:
 - requisiti funzionali minimi per i gruppi di misura del gas e per i sistemi preposti alla loro gestione remota, suddivisi tra:
 - a) quelli compatibili con il progetto di specifica tecnica UNI/CIG TS "Dispositivi di misura del gas su base oraria" (oggi norma UNI/TS 11291) in inchiesta pubblica al momento della pubblicazione del documento per la consultazione 9 luglio 2007;

- b) quelli non contenuti nel progetto di specifica tecnica UNI/CIG TS “Dispositivi di misura del gas su base oraria” di cui al precedente alinea, inclusa la telegestione dell’elettrovalvola, in chiusura e in abilitazione all’apertura da remoto;
 - c) ulteriori requisiti, specificatamente la correzione della misura in temperatura e pressione a bordo di ogni gruppo di misura,
 - tempi di adeguamento o sostituzione e di messa in servizio dei gruppi di misura e dei sistemi preposti alla loro gestione remota, calendarizzati in funzione della dimensione annua dei consumi e, analogamente a quanto disposto per il settore elettrico con la deliberazione n. 292/06, completati da:
 - a) comunicazione annuale all’Autorità circa il numero annuo di gruppi di misura effettivamente adeguati o sostituiti e messi in servizio;
 - b) introduzione di forme di penalizzazioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di adeguamento o sostituzione indicati;
- sempre con il documento per la consultazione 9 luglio 2007 l’Autorità ha annunciato l’avvio di ulteriori attività necessarie ai fini all’implementazione della telelettura nella distribuzione del gas naturale, quali:
 - istituzione di un gruppo di lavoro finalizzato all’armonizzazione dei processi decisionali e all’elaborazione di proposte in materia di requisiti funzionali dei gruppi di misuratori del gas (di seguito: gruppo di lavoro sui requisiti funzionali), successivamente avviato con la determinazione 27 novembre 2007, n. 71/07 e composto, oltre che dall’Autorità, dal CIG, dalle associazioni di distributori e venditori di gas e dalle associazioni di costruttori di gruppi di misura del gas;
 - analisi costi-benefici di tipo quantitativo rivolta alle imprese di distribuzione del gas naturale, ai soggetti cioè che effettueranno gli investimenti in gruppi di misura e sistemi di telelettura e telegestione e che, in base agli attuali orientamenti, effettueranno anche le operazioni di raccolta dei dati di prelievo dei clienti finali;
 - analisi costi-benefici di tipo qualitativo mirata ad evidenziare i benefici di cui gioverebbe l’intero sistema gas a seguito dell’implementazione della telelettura;
 - ricognizione tecnica sulle soluzioni disponibili sul mercato in tema di gruppi di misura del gas;
 - survey sul grado di utilizzo delle soluzioni di cui al precedente alinea a livello europeo;
 - eventuale richiesta di informazioni alle imprese di distribuzione di maggiori dimensioni funzionale all’implementazione della telelettura;
- con il documento per la consultazione 3 giugno 2008 sono stati resi noti gli esiti delle attività di cui al precedente alinea, evidenziando tra l’altro che:
 - a parità di dimensione di impresa di distribuzione l’implementazione della telegestione risulta più vantaggiosa della telelettura per bassi consumi annui, in particolare per il settore domestico a singola fornitura;
 - l’analisi costi benefici, considerato anche il criterio tariffario vigente, ha da un lato indicato l’assenza di aggravii riguardo alla redditività delle imprese di distribuzione e dell’altro vantaggi per i clienti finali, anche in una prospettiva di riduzione del numero delle imprese di distribuzione stesse e del conseguente aumento del numero di clienti finali da esse serviti;

- la diffusione della telegestione e della telelettura comporta una rilevante serie di benefici all'intero sistema gas;
- con riferimento al settore domestico a fornitura singola, il mercato dei gruppi di misura del gas è già in grado di proporre soluzioni compatibili con i requisiti funzionali minimi proposti dall'Autorità o comunque adeguabili agli stessi requisiti funzionali minimi;
- è in funzione in Europa, anche se sotto forma di progetto pilota, un discreto numero di sistemi di telelettura e telegestione dei gruppi di misura del gas;
- la telelettura e la correzione della misura in temperatura e pressione o in sola temperatura hanno scarsa diffusione presso le imprese di distribuzione del gas naturale, limitata a poche migliaia di gruppi di misura su scala nazionale;
- la carenza di adeguata normazione tecnica in materia di requisiti funzionali minimi e protocolli di comunicazione dei gruppi di misura del gas sarebbe tale da pregiudicare il perseguimento degli obiettivi di messa in servizio proposti dall'Autorità;
- con lo stesso documento, anche in considerazione di quanto precedentemente riportato, l'Autorità ha manifestato i propri orientamenti finali in materia di telelettura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale e di telegestione dei gruppi di misura del gas, in particolare in tema di:
 - standardizzazione e interoperabilità;
 - requisiti funzionali minimi per i gruppi di misura del gas e per i sistemi di telegestione e telelettura, suddivisi in funzione della classe dei gruppi di misura, tra i quali:
 - a) correzione della misura in temperatura e pressione a bordo dei gruppi di misura di ogni classe;
 - b) presenza dell'elettrovalvola a bordo dei gruppi di misura di classe da definire, ma comunque inferiore o uguale alla classe G10;
 - c) chiusura da remoto dell'elettrovalvola e abilitazione da remoto all'apertura dell'elettrovalvola, senza entrare nel merito del profilo di responsabilità relativo al soggetto che effettuerà l'apertura dell'elettrovalvola;
 - d) rilevazione dei consumi per fasce multiorarie per gruppi di misura di ogni classe;
 - e) disponibilità del segnale emettitore di impulsi a bordo dei gruppi di misura di classe da definire su richiesta del cliente finale;
 - protocolli di comunicazione standard per ogni sottorete di comunicazione del sistema di telegestione e telelettura;
 - tempi di messa in servizio dei gruppi di misura del gas;
 - penalità per il mancato rispetto dei tempi di messa in servizio dei gruppi di misura del gas;
 - utilizzo della rete elettrica di bassa tensione ai fini della telegestione e telelettura dei gruppi di misura del gas;
 - sinergie tra i sistemi di telegestione e telelettura dei gruppi di misura del gas e dell'energia elettrica;
- sono pervenute osservazioni al documento per la consultazione 3 giugno 2008 da parte dei soggetti interessati, tra le quali:
 - severità del piano di messa in servizio per i gruppi di misura destinati all'utenza domestica a fornitura singola, con riferimento sia alla data di inizio e durata del

- piano che agli obiettivi annui richiesti, anche in relazione alle attività preliminari di normazione, funzionali ad un corretto sviluppo del progetto;
- criticità legata alla funzione di correzione della misura in pressione per i gruppi di misura destinati all'utenza domestica a fornitura singola, ritenuta eccessivamente onerosa in relazione ai benefici conseguibili;
 - facoltà di utilizzare di protocolli di comunicazione proprietari in luogo di protocolli di comunicazione standard;
 - non risulterebbe confermata la disponibilità di misuratori idonei sia in termini di efficienza che di efficacia alla base delle proposte elaborate dall'Autorità;
 - criticità legata alla effettiva vita utile della batteria di alimentazione dei gruppi di misura;
- con la segnalazione al Parlamento e al Governo PAS 1/08 l'Autorità ha annunciato l'introduzione di "obblighi per gli operatori finalizzati a porre i consumatori finali in condizione di fruire di prestazioni più avanzate in termini di utilizzo e trasmissione dei dati misurati attraverso le più moderne tecnologie".

Considerato che:

- l'Autorità, con la deliberazione n. 225/07, ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di distribuzione di gas per il terzo periodo di regolazione, e con la deliberazione ARG/gas 128/08 ha prorogato al periodo 1 ottobre 2008 – 31 dicembre 2008 la validità delle proposte tariffarie per la distribuzione di gas naturale approvate dalla stessa Autorità per l'anno termico 2007-2008;
- nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea sono stati diffusi il documento per la consultazione 27 febbraio 2008, il documento per la consultazione 18 giugno 2008 e il documento per la consultazione 22 settembre 2008, quest'ultimo contenente gli orientamenti finali dell'Autorità in materia di regolazione delle tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas per il terzo periodo di regolazione;
- tali orientamenti finali prevedono che:
 - con riferimento ai punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale, l'impresa di distribuzione sia il soggetto responsabile delle attività di installazione e manutenzione dei gruppi di misura nonché della raccolta e validazione delle misure;
 - la valorizzazione dei nuovi investimenti avvenga anche secondo criteri di maggior efficienza rispetto al mero riconoscimento a piè di lista.

Considerato che:

- il CIG è un Ente che ricopre ruoli istituzionali in materia di normazione, prevenzione, formazione e informazione per la sicurezza negli utilizzi dei gas combustibili ed opera nella elaborazione di norme tecniche per il settore dei gas combustibili su delega UNI in campo europeo (CEN) ed internazionale (ISO);
- con la deliberazione GOP 9/08 è stata approvata la stipula di un Protocollo d'intesa tra l'Autorità e il CIG;
- i gruppi di misura del gas, per poter essere immessi sul mercato, devono essere omologati e certificati secondo le leggi e le norme vigenti in materia di metrologia legale, immunità elettromagnetica e sicurezza;

Ritenuto che:

- i gruppi di misura innovativi, adeguati ai requisiti funzionali minimi di cui al presente provvedimento, consentano di cogliere pienamente i disposti contenuti nell'articolo 17 del dlgs n. 115/08 e favoriscano:
 - il risparmio energetico, attuabile attraverso una maggiore consapevolezza dei clienti circa i loro consumi, resa possibile dal fatto che tali gruppi di misura sono in grado di fornire informazioni sul tempo effettivo d'uso, anche attraverso l'ausilio di appositi display;
 - la determinazione delle condizioni necessarie affinché le fatture possano essere elaborate sulla base del consumo effettivo ed emesse con frequenze tali da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico;
- i gruppi di misura di cui al precedente alinea debbano consentire lo sviluppo di sinergie tra i sistemi di telegestione dei gruppi di misura del gas e dei sistemi di telegestione dei misuratori di energia elettrica;
- sia opportuno, anche per ragioni di uniformità e omogeneità, estendere l'applicazione dei requisiti essenziali di idoneità, protezione dall'alterazione e indicazione del risultato di cui all'allegato I al dlgs n. 22/07 a tutti i gruppi di misura del gas installati o installabili sui punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale;
- i requisiti essenziali di cui ai punti 7 e 8 dell'allegato I al dlgs n. 22/07 ammettono che uno strumento di misura possa comunicare con dispositivi remoti.

Ritenuto che:

- sia opportuno confermare gli obiettivi legati all'introduzione dei gruppi di misura del gas e dei sistemi preposti alla loro gestione remota indicati nel documento per la consultazione 9 luglio 2007 e i criteri cui l'Autorità intende ispirarsi ai fini del perseguimento di tali obiettivi;
- sia opportuno, come già avvenuto per il settore elettrico con la deliberazione 292/06, come annunciato nel documento per la consultazione 9 luglio 2007 e come raccomandato dall'Ergeg, caratterizzare i gruppi di misura del gas e i sistemi preposti alla loro gestione remota da requisiti funzionali minimi al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente alinea e le finalità del presente provvedimento;
- i gruppi di misura attualmente in servizio presso i punti di riconsegna della distribuzione del gas naturale non consentano il perseguimento delle finalità indicate nel presente provvedimento e non consentano di cogliere i disposti contenuti nell'articolo 17 del dlgs n. 115/08;
- sia opportuno dare seguito ad alcune proposte formulate nel documento per la consultazione 3 giugno 2008, anche alla luce delle osservazioni pervenute allo stesso documento per la consultazione, e in particolare:
 - confermare i requisiti di standardizzazione e interoperabilità, con particolare riferimento ai protocolli di comunicazione, dal momento che:
 - a) la definizione di protocolli di comunicazione standard tra il sistema centrale e i gruppi di misura e tra il sistema centrale e i concentratori dati garantisce l'interoperabilità sistemistica al variare del sistema centrale da un operatore a quello subentrante;

- b) la definizione di un sistema di comunicazione standard tra i concentratore dati e i gruppi di misura garantisce l'interoperabilità degli apparati provenienti dai diversi costruttori;
- c) l'utilizzo di soluzioni standardizzate, a vantaggio dei clienti finali:
 - i) favorisce la concorrenza nel mercato dei gruppi di misura del gas, impedendo il sorgere di monopoli;
 - ii) ostacola la formazione di barriere tecniche che potrebbero rallentare lo sviluppo del mercato del gas;
 - iii) facilita lo sviluppo di sinergie con i sistemi di telegestione dei misuratori di energia elettrica;
- individuare i requisiti funzionali minimi in funzione della classe di gruppo di misura piuttosto che per altro criterio, dal momento che il criterio della classe appare l'unico che consenta ai gruppi di misura di conservare fino al termine della loro vita i requisiti funzionali minimi iniziali;
- suddividere i requisiti funzionali minimi in due raggruppamenti, utilizzando come classe di confine la classe G10 invece che la classe G16, dal momento che tale suddivisione consentirà di sviluppare due soli progetti: telelettura per i gruppi di misura di classe superiore o uguale a G10 e telegestione e telelettura per i gruppi di misura di classe inferiore a G10;
- prevedere la funzione di registrazione dei prelievi del gas su base temporale parametrizzabile, al minimo oraria, per i gruppi di misura di classe superiore o uguale a G10 e al minimo giornaliera per i gruppi di misura di classe inferiore a G10;
- confermare il requisito relativo alla telegestione, ma per i soli gruppi di misura di classe inferiore a G10, prevedendone la presenza dell'elettrovalvola a bordo, la possibilità di chiudere e abilitare all'apertura da remoto la stessa elettrovalvola e la possibilità che l'apertura dell'elettrovalvola avvenga esclusivamente manualmente in loco;
- anche alla luce delle osservazioni pervenute, prevedere la correzione della misura in temperatura e pressione per i gruppi di misura di classe superiore o uguale a G10 e la sola correzione in temperatura per i gruppi di misura di classe inferiore a G10, dal momento che il beneficio conseguibile con la correzione in pressione per tali gruppi di misura non giustificerebbe i costi di realizzazione e messa a disposizione della funzione;
- prevedere la rilevazione dei prelievi per fasce multiorarie, anche su base stagionale, per tutti i gruppi di misura e non solo per quelli di classe inferiore a G10, dal momento che il costo incrementale per la messa a disposizione di tale funzione appare trascurabile a confronto del costo di sviluppo dell'intero progetto;
- prevedere la funzione di aggiornamento remoto del software di programma anche per i gruppi di misura destinati all'utenza domestica a fornitura singola, dal momento che:
 - a) tale funzione è compatibile con le disposizioni del dlgs n. 22/07, essendo limitata al software applicativo;
 - b) la necessità di risoluzione di eventuali malfunzionamenti del gruppo di misura appare prevalere rispetto ad un più veloce degrado della batteria di alimentazione;

- prevedere il segnale uscita emettitore di impulsi sui gruppi di misura di classe superiore o uguale a G10 da rendere disponibile da parte del soggetto responsabile del servizio di misura su richiesta del cliente finale, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo che l'Autorità determinerà con successivo provvedimento;
- procedere, per ragioni di semplicità amministrativa e per sincronia con la regolazione tariffaria del terzo periodo di regolazione, alla determinazione di obblighi di messa in servizio, piuttosto che di installazione e messa in servizio, dei gruppi di misura del gas per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale; in particolare, per i gruppi di misura di classe inferiore a G10:
 - a) posticipando dal 2011 al 2012 la data di avvio del piano dei messa in servizio, così da consentire tempistiche sostenibili per le attività di normazione nonché di progettazione e industrializzazione dei gruppi di misura;
 - b) fissando gli obblighi di messa in servizio al 31 dicembre piuttosto che al 30 settembre di ogni anno del piano temporale di messa in servizio;
 - c) prevedendo un piano di messa in servizio su cinque anni invece che su quattro;
 - d) fissando all'80% invece che al 95% il tetto massimo al numero di punti di riconsegna da equipaggiare con gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali minimi di cui al presente provvedimento;
 - e) utilizzando il numero di gruppi di misura effettivamente messi in servizio per la verifica annuale degli obiettivi;
- prevedere una comunicazione annuale all'Autorità da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura al fine di consentire la verifica degli obiettivi di messa in servizio dei gruppi di misura.

Ritenuto che:

- al fine di garantire la piena conformità al dlgs n. 115/08, i gruppi di misura di classe inferiore a G10 debbano prevedere una porta di comunicazione, fisica o logica, verso un display remoto;
- la funzione di cui al precedente alinea debba essere messa a disposizione solamente su richiesta del cliente finale.

Ritenuto che:

- il sistema tariffario debba prevedere:
 - il riconoscimento degli investimenti in gruppi di misura e sistemi di telegestione oggetto del presente provvedimento esclusivamente ai soggetti responsabili del servizio di misura che hanno effettivamente realizzato tali investimenti;
 - forme di penalità in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di messa in servizio obbligatori;
- l'adeguamento o la sostituzione del gruppo di misura, la sua messa in servizio nonché il suo eventuale spostamento per esigenze del soggetto responsabile del servizio di misura, non debbano comportare addebiti a carico del cliente finale;

Ritenuto che:

- sia opportuno che le attività di normazione funzionali alla diffusione della telegestione e della telelettura dei gruppi di misura del gas siano svolte dal CIG e che tali attività trovino spazio nell'ambito del protocollo d'intesa tra l'Autorità e il CIG approvato con la deliberazione GOP 9/08;
- tali attività comprendano:
 - l'aggiornamento della norma UNI/TS 11291 in relazione ai requisiti funzionali e ai protocolli di comunicazione tra il sistema centrale e i concentratori dati previsti dal presente provvedimento, prevedendo nel contempo l'estensione del campo di applicazione della stessa norma fino ai gruppi di misura di classe G10;
 - lo sviluppo dei documenti normativi aventi ad oggetto i requisiti funzionali previsti dal presente provvedimento per i gruppi di misura di classe inferiore a G10 e i protocolli di comunicazione tra i concentratori dati e i gruppi di misura;
 - lo sviluppo di eventuali altre norme correlate alla diffusione della telegestione e telelettura dei gruppi di misura del gas della distribuzione del gas naturale.

Ritenuto infine che:

- sia opportuno determinare con eventuali successivi provvedimenti:
 - la regolazione dell'accesso alla rete elettrica di bassa tensione ai fini dell'implementazione del sistema di telegestione e telelettura dei gruppi di misura del gas;
 - l'introduzione di indicatori e di requisiti di prestazione dei sistemi di telelettura e telegestione dei gruppi di misura del gas;
 - le modalità e le condizioni per la richiesta da parte del cliente finale della porta di comunicazione aggiuntiva sul proprio gruppo di misura, purchè di classe inferiore o uguale a G6;
 - gli obblighi di completamento di messa in servizio dei gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 a decorrere dal 1° gennaio 2017;
 - i tempi e le condizioni legati all'esercizio del diritto all'adeguamento del gruppo di misura ai requisiti funzionali di cui al presente provvedimento per i clienti finali che non sono rientrati nel piano di messa in servizio

DELIBERA

1. di approvare le direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. che le attività di normazione funzionali alla diffusione della telegestione e della telelettura dei gruppi di misura del gas siano svolte dal Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG);

3. che le attività di cui al precedente punto 2 trovino spazio nell'ambito del protocollo d'intesa tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) e il CIG approvato con la deliberazione GOP 9/08; e comprendano:
 - a) l'aggiornamento della norma UNI/TS 11291 in relazione ai requisiti funzionali e ai protocolli di comunicazione tra il sistema centrale e i concentratori dati previsti dal presente provvedimento, prevedendo nel contempo l'estensione del campo di applicazione della stessa norma fino ai gruppi di misura di classe G10;
 - b) lo sviluppo dei documenti normativi aventi ad oggetto i requisiti funzionali previsti dal presente provvedimento per i gruppi di misura di classe inferiore a G10 e i protocolli di comunicazione tra i concentratori dati e i gruppi di misura;
 - c) lo sviluppo di eventuali altre norme correlate alla diffusione della telegestione e telelettura dei gruppi di misura del gas della distribuzione del gas naturale;
4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

22 ottobre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis